

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE RUSSO
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
AVV. TIZIANA SPONGA
Via Ottaviano n. 9 - 00192 ROMA
Tel. e Fax 06.45471649
PEC: salvatorerusso@legalmail.it

AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO IN APPELLO

Per i Sigg.ri

1. **LAMBERTI Lucia**, nata a Minturno (LT) il 27/08/1978 e residente in Cellole (CE) nella via S.S. Appia n. 51, C.F. LMBLCU78M67F224J;
2. **MAGAGNOLI Ketty**, nata a Roma il 31/05/1968 ed ivi residente nella via Montagne Rocciose n. 68, C.F. MGGKTY68E71H501Q;
3. **OLIVERIO Stefania**, nata a Crotone il 12/02/1980 e residente in Roma nella via C. Mezzacapo n. 48, C.F. LVRSFN80B52D122M;
4. **VENTURINI Antonella**, nata a Cassino (FR) il 22/09/1966 e residente in Roma nella via dei Ciuffolotti n. 10, C.F. VNTNNL66P62C034B

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente ricorso, dagli **Avv.ti Salvatore Russo** (C.F. RSSSVT75A10C002O, fax 06.45471649, PEC: salvatorerusso@legalmail.it), **Walter Miceli**, (C.F. MCLWTR71C17G273N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it), **Fabio Ganci**, (C.F. GNCFBA71A01G273E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it) e **Tiziana Sponga**, (C.F. SPNTZN73M44A757K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, fax 0519910062), elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano n. 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo.

Gli Avvocati Salvatore Russo, Walter Miceli, Fabio Ganci e Tiziana Sponga dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti ai seguenti indirizzi PEC: salvatorerusso@legalmail.it, fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it e tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it e/o ai seguenti numeri di fax, 06.45471649, 0916419038 e 0519910062

APPELLANTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

APPELLATI

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA TOTALE RIFORMA

della **Sentenza n. 2561/2016** resa dalla **Sezione Lavoro del Tribunale di Roma**, all'udienza del **15 marzo 2016** e pubblicata in pari data nella causa R.G. n. 21499/2015, promossa con ricorso depositato il giorno 19.06.2015.

* * *

RICOSTRUZIONE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti, **docenti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002**, hanno adito il Giudice del Lavoro per ottenere - anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, invocando l'efficacia caducatoria *erga omnes* della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (di annullamento parziale del DM 235/2014) e, in ogni caso, la natura abilitante del diploma magistrale, con conseguente **disapplicazione** degli eventuali provvedimenti ostativi all'inserimento nelle GAE per violazione dell'**art. 1 della l. n. 296/2006** (norma che fa salvo il diritto all'inserimento nelle GAE di tutti i docenti in possesso di un titolo abilitante alla data dell'1.1.2007).

I ricorrenti, con il ricorso principale, hanno chiesto la notificazioni ex art. 151 c.p.c., al fine di procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia.

Il G.L. ha fissato, per il merito, l'udienza del 15 marzo 2016 senza autorizzare la richiesta di integrazione del contraddittorio.

All'udienza del 15 marzo 2016, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa come da impugnata sentenza.

Tale decisione, manifestamente ingiusta ed errata, merita di essere riformata per i seguenti:

MOTIVI

1. - **Preliminarmente: nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102. c.p.c.**

I ricorrenti, in primo grado, hanno chiesto la notifica del ricorso nei confronti dei

litisconsorti necessari nei termini che seguono:

“PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Roma per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali**;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti**;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.** autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
 - a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
 - b) **nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
 - c) **sunto dei motivi del ricorso;**

- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Roma";**
- e) **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza".**

*

Il Tribunale di Roma non ha accolto la richiesta di integrazione del contraddittorio.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 14914/2008, ha chiarito che [...] **In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti** diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della **domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti**, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati [...]

LA SENTENZA OGGI IMPUGNATA, DUNQUE, NELLA PARTE IN CUI NON HA RICONOSCIUTO L'ESISTENZA DI UN LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE OGGETTO DI CONTESTAZIONE, È **NULLA PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON CONSEGUENTE RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO A NORMA DELL'ART. 383 C.P.C.**

A. SULLA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE E DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SUBIECTA MATERIA.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in quanto i ricorrenti oltre all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento hanno chiesto la disapplicazione del dm. n. 235/2014 annullato dal Consiglio di Stato: "[...] Va innanzi tutto rammentato che "La giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, quanto piuttosto il c.d. petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della c.d. causa petendi, cioè dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base

dei fatti (e degli atti) posti a sostegno della pretesa giudiziale" (Cons. Stato Sez. V, 07/09/2015, n. 4138; v. anche, ex multis, T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 29/09/2015, n. 2037), deve reputarsi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

[...] Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16756/14, hanno affermato, in linea con costante orientamento, che "in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili".

[...] Tanto chiarito, deve verificarsi, nella specie, se a prescindere dalla domanda di merito come esplicitata in ricorso (accertamento del diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma nella posizione derivante dal punteggio spettante per gli anni 2014-2017 e condanna dell'Amministrazione a provvedere di conseguenza), venga contestata la gestione delle graduatorie o non piuttosto la determinazione, in via generale, dei criteri di formazione delle stesse.

Non rileva il fatto che la parte ricorrente assuma di essere titolare di un diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie siccome in possesso del titolo abilitante giacché, come detto, non deve aversi riguardo alla prospettazione delle parti, cioè alla formulazione della domanda redatta in termini di accertamento di un diritto previa disapplicazione di atto amministrativo presupposto ovvero in termini di annullamento di un provvedimento amministrativo, bensì alla natura della controversia che viene qualificata in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico dedotto.

La parte ricorrente, invero, premesso di essere in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sostiene che il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, non concede, in maniera illegittima, ai docenti muniti di detto diploma, la possibilità di presentare domande di inserimento nelle graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato. Evidenzia che il citato D.M. ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle posizioni in graduatoria esclusivamente a coloro che vi sono già iscritti e che sono registrati nella "piattaforma telematica" denominata "Istanze on-

line"; e che il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza n. 1973/2015, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti, ha statuito che i criteri stabiliti dal D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso l'iscrizione ai docenti abilitati in virtù del detto titolo, sono illegittimi con il conseguente obbligo del Ministero di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento nella III fascia della graduatorie ad esaurimento.

La parte ricorrente sostiene inoltre che la sentenza del Consiglio di Stato in questione, avendo ad oggetto l'annullamento di un atto amministrativo di contenuto generale ed inscindibile, abbia efficacia erga omnes, con la conseguenza che il Ministero non può respingere la sua richiesta invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate. In buona sostanza, la ricorrente non si duole di singoli atti di gestione delle graduatorie, ad esempio del fatto che il Ministero, nella formazione delle stesse, abbia omesso la valutazione di un titolo o del fatto che una domanda sia stata respinta per carenza di un requisito stabilito dalla legge o da atto amministrativo, ma proprio del fatto stesso che non le sia stata consentita la presentazione di domanda in quanto il D.M. è formulato in modo tale che non è possibile se non presentare domande di aggiornamento da parte di chi vi sia già iscritto.

Essa quindi ritiene che il D.M. sia illegittimo nella parte in cui non consente la presentazione di domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento da parte dei docenti abilitati in forza di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, cioè, chiede, in realtà, una pronuncia "additiva" nel senso che il provvedimento dovrebbe essere annullato nella parte in cui non contempla specificamente tale diritto. Per effetto della pronuncia richiesta il provvedimento ministeriale risulterebbe quindi modificato essendo annullata una sua disposizione "negativa".

Dunque, vengono in questione contestazioni che investono direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge di un atto organizzativo, attraverso il quale il Ministero ha definito i criteri per la formazione delle graduatorie che sono a loro volta lo strumento attraverso cui, assumendo il personale insegnante, viene assicurato il servizio scolastico.

Non sembra condivisibile l'assunto secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia efficacia erga omnes giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, in primo luogo il Giudice amministrativo ha annullato "il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento", adottando quindi pronuncia specificamente limitata, negli effetti, alle parti di quel processo ed in secondo luogo perché il medesimo Consesso, con successiva sentenza n. 3628/2015, pur giudicando alla luce del proprio precedente n.

1973/2015, non si è limitato a prendere atto dell'ormai definitivo annullamento, con efficacia quindi erga omnes del D.M. n. 235/2014, ma ha nuovamente – e nei confronti dei docenti che avevano agito – annullato lo stesso decreto ministeriale nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

A supporto della dichiarazione di difetto di giurisdizione l'estensore della pronuncia impugnata richiama molteplici provvedimenti giurisprudenziali (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16756/14, Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466, Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399 - V. infra Note n. 4 e 30). E' appena il caso di sottolineare come **l'ordinanza della Cassazione n. 27991 del 24.9.2013 la quale in realtà, ben lungi dal sancire la giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia, ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.**

Nella suddetta ordinanza, infatti, la Cassazione precisa che **"le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario (...) Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola ... la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione."**

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, dunque, è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo solamente in quanto **"i docenti A.C.S., B.M. e S. D., precari inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto del MIUR, hanno impugnato innanzi al TAR per il Lazio (solo) il D.M. n. 44 del 2011 concernente l'"aggiornamento" delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ... sostenendo) che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché la controversia riguarda non già le graduatorie ma i criteri, che asseriscono essere illegittimi e arbitrari, adottati dal cit. D.M. per individuare gli aventi diritti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento".** Detto in altri termini nel contenzioso azionato davanti al Tar Lazio i ricorrenti - diversamente dalla fattispecie in esame - **non hanno impugnato le graduatorie ad esaurimento o richiesto l'inserimento nelle stesse, bensì unicamente il DM. 44/2011 di aggiornamento**

delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/2013.

Nella pronuncia 27991/2013 della Cassazione, infatti, si ricorda che la giurisdizione si deve attribuire al giudice amministrativo nella "[...] diversa ... fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la **regolamentazione stessa delle graduatorie** ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 ... In tal caso è contestata dai ricorrenti la legittimità della **regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte**, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria."

Il giudice amministrativo, nell'applicare l'ordinanza 27991/2013 della Cass. ha quindi declinato la giurisdizione ogniqualevolta sia stata impugnata - unitamente al DM. - anche la graduatoria applicativa dello stesso posto che "La Suprema Corte ha infatti chiarito che quando "è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perché siano inseriti anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto)," (Cass. SSUU 16 dicembre 2013, n. 27991) la giurisdizione è del giudice amministrativo. Non così quando oggetto del giudizio sia "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria," che va sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria." ¹

*

¹ Così ex pluribus Tar Lazio, III bis., n. 6445/2015 del 26 febbraio 2015, che osserva come "gli articoli 4 e 5 della L.A.C., che sanciscono il detto potere di disapplicazione del giudice ordinario, non pongono alcuna preclusione in relazione alla natura dell'atto amministrativo da disapplicare di tal che esso comunque non sfugge allo scrutinio incidentale del giudice ordinario: art. 4. "i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio" art. 5. "In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi." E d'altra parte una differente interpretazione delle norme in tema di giurisdizione per i docenti ed il personale ATA, quando dinanzi al giudice amministrativo siano impuguate le graduatorie ad esaurimento finisce per contrastare macroscopicamente con il **riparto di giurisdizione stabilito dal d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165** che affida appunto al giudice ordinario gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, come sono oramai pacificamente definite le graduatorie ad esaurimento dal Supremo Organo della giurisdizione. Nel caso in esame, pertanto, laddove permane la giurisdizione del giudice amministrativo avverso l'atto generale proposto, sulla domanda instata avverso le GAE definitive nella parte in cui non inseriscono le ricorrenti in possesso dell'abilitazione conseguita mediante i PAS **va declinata la giurisdizione del giudicante a favore di quella del giudice ordinario**".

Con il ricorso oggi in discussione, invero, i ricorrenti **rivendicano il diritto all'inserimento in graduatoria** onde **ottenere il conferimento di posti che si rendano disponibili in favore di docenti in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge**; e ciò **previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 253/2014 di cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 aveva già accertato la illegittimità** ².

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta **alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione** secondo il quale *"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. n. 297/94, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili."*

Tale orientamento è stato recepito dalla **giurisprudenza di merito** la quale - sempre con specifico riferimento al contenzioso in esame - ha precisato che **"da un lato, le controversie promosse per l'accertamento del diritto all'utile collocamento nella graduatoria rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in questione una procedura concorsuale, bensì l'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posto che si rendano disponibili e dunque atti ricompresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del dl.vo n. 165/2001, art. 5 (Cass. SU. n. 2799/2013), dall'altro lato il DM. 235/2014, del quale viene chiesta la disapplicazione in via incidentale, è stato annullato dal Consiglio di Stato, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02**

² La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, scaturita da un ricorso in cui **era stato impugnato solo ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie)**, come diremo più approfonditamente in seguito, ha comportato la **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.**

l'iscrizione nelle GAE (sent. n. 1973/2015)"³. Invero "più volte la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass SS.UU. n. 27991/2013)." ⁴

*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai pacifica nel ritenere che "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali" ⁵.

Come rimarcato dal **Consiglio di Stato** "l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha confermato in parte qua quanto in precedenza affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze 10 novembre 2010, n. 22805, 16 giugno 2010, n. 14496 e 3 aprile 2010, 10510 a proposito della devoluzione al g.o. delle controversie relative non soltanto all'aggiornamento delle graduatorie concorsuali ma anche di quelle in cui (come nel caso di specie) si tratti dell'inserimento per la prima volta nell'ambito delle graduatorie stesse di soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, per il cui apprezzamento non residua in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità. 5.- Nella procedura concorsuale de qua, funzionale all'inserimento dei candidati nelle graduatorie di cui all'OM 4 agosto 1996 n. 455 ... ricorrono in definitiva i (tre) presupposti sistematici i quali hanno indotto il Giudice della nomofilachia amministrativa a ritenere la giurisdizione del Giudice ordinario in tale materia (ci si riferisce, in particolare, alla consistenza della posizione giuridica protetta, alla natura dell'attività esercitata dall'amministrazione ed all'inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio. Ed infatti: a) quanto al primo aspetto, la posizione giuridica soggettiva dell'aspirante all'iscrizione

³ Così: Tribunale di Como del 16.5.2015.

⁴ Così: Tribunale di Pordenone ordinanza dell'11.6.2015. V. in senso conforme Tribunale di Livorno del 25.6.2015, che riconosce la giurisdizione ordinaria "atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014",

⁵ Così: Consiglio di Stato sez. VI 24/11/2014, n. 5795 in *Foro Amministrativo*, 2014, 11, 2813.

nell'ambito di una graduatoria quale quella di cui all'OM n. 455 del 1996 assume la consistenza di diritto soggettivo (al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto); b) quanto al secondo aspetto, l'attività esercitata dall'amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, la quale resta basata su parametri rigidamente predeterminati; c) quanto al terzo aspetto, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, risultando applicabili le considerazioni già svolte dall'Adunanza plenaria nella più volte richiamata pronuncia, la quale ha sottolineato l'assenza di una procedura squisitamente valutativa (e non meramente accertativa) e l'assenza di un atto di approvazione. La sussistenza della giurisdizione del g.o. nella materia di che trattasi non è riferibile a un presunto 'diritto soggettivo all'assunzione' dell'interessato, quanto – piuttosto – nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole di fatto automatiche e predeterminate. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui divise potrebbe giungersi in relazione al fatto che l'attività di inserimento nell'ambito delle graduatorie per cui è causa è posta in essere da amministrazioni pubbliche. Sotto tale aspetto, è appena il caso di osservare che nel vigente sistema costituzionale, il criterio di riparto di giurisdizione è basato sulla consistenza oggettiva della posizione giuridica soggettiva oggetto di tutela (art. 103, Cost. – criterio c.d. della causa petendi -) e non sulla configurazione soggettiva del soggetto la cui attività incide sulla posizione giuridica oggetto di tutela." ⁶

In sintesi "La giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di gestione delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti **si estende non solo allo scorrimento ma anche all'inserimento per la prima volta nell'ambito delle stesse**; invero, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nella materia de qua, è riferibile **all'accertamento di un diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria** retta da regole predeterminate, atteso che l'attività dell'Amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità, in ordine alla valutazione dei titoli, e che non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso proprio stante

⁶ Così Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2625, che ricorda inoltre come "**nell'ambito delle graduatorie permanenti** (in seguito: graduatorie a esaurimento) **la materiale predisposizione della graduatoria avveniva sulla scorta della previa, periodica emanazione di appositi decreti ministeriali, senza che ciò valesse di per sé a conferire valenza concorsuale a procedura che ne erano sostanzialmente prive**. Quanto al fatto che nel caso in esame vi fosse un organo tecnico deputato all'attribuzione dei punteggi sui titoli dei candidati, tale circostanza non risulta sufficiente a superare le conclusioni già tracciate dalla giurisprudenza richiamata. Al riguardo si osserva che i criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli dei candidati fossero predeterminati in base ad apposite 'griglie' di valutazione riferibili a ciascun tipo di titolo valutabile, in tal modo lasciando alle Commissioni un ruolo meramente attuativo, privo di effettivi margini di discrezionalità valutativa."

anche l'assenza di un atto di approvazione della graduatoria." ⁷.

*

Lo stesso **Tar Lazio, sez. III**, con **sentenza del 2 luglio 2015, n. 8838**, ha inoltre recentemente confermato la propria carenza di giurisdizione **proprio in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali** in quanto "*sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto*" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11)."

Negli stessi termini è possibile richiamare le **sentenze del TAR Lazio, sezione III bis, n. 4037/2015 del 29 gennaio 2015 n. 4464/2015 del 23 marzo 2015, n. 3418/2015 del 2 marzo 2015, n. 6118/2015 del 28 aprile 2015 n. 5164/2015 dell'8.04.2015, n. 6451/2015 del 5 maggio 2015; n. 7630/2015 e n. 7631/2015 del 28 maggio 2015, n. 8542/2015 del 19 giugno 2015, n. 8757/2015 del 30 giugno 2015, n. 8786/2015 del 01 luglio 2015, n. 8848/2015, n. 8846/2015, n. 08844/2015, n. 08839/2015, n. 8838/2015 e n. 8836/2015 del 2 luglio 2015**, che hanno ribadito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo proprio in ordine alla impugnativa delle graduatorie ad esaurimento emanate in forza del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 senza l'inserimento dei diplomati magistrali.

*

Per ragioni di completezza si ricorda come **lo stesso dm. 235/2014 sancisce espressamente all'art. 11, che "la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro"**.

Si fa presente, inoltre, che lo stesso Miur, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, in una causa pendente avanti al TAR per il Lazio, con il medesimo oggetto (inserimento in GAE dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002) ha proposto regolamento di giurisdizione affermando che la giurisdizione

⁷ Così Consiglio di Stato sez. II 03/03/2014, n. 78, in *Foro Amministrativo* 2014, 3, 835, e in termini Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11, nonché, più recentemente, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n.03526/2012, pronunziate proprio con riferimento al D.M.235/2015.

deve essere individuata in capo al giudice ordinario.

* * *

B. SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA E SUL POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI.

Contro la tesi della giurisdizione del Giudice ordinario, inoltre, non pare possa seriamente richiamarsi neppure la circostanza che lo scrivente patrocinio ha fatto presente che il dm n. 235/2014 era stato già annullato dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, infatti, con **sentenza n. 1973 del 16.04.2015**, definendo un giudizio in cui era stato impugnato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE un atto regolamentare, **ha definitivamente annullato il decreto ministeriale n. 235/2014** nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Tale annullamento ha **efficacia erga omnes** in quanto - come chiarito dal Tar - *"La decisione di annullamento dell'atto amministrativo acquista efficacia erga omnes nel caso di **provvedimenti a contenuto generale e inscindibile** nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, **con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti**"* ⁸.

Diversamente opinando si creerebbe una evidentissima disparità di trattamento tra coloro che hanno adito l'A.G.A. ed i colleghi che, invece, non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della P.A. della normativa e dei principi generali regolanti il settore nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione delle reiterate e pacifiche pronunce del giudice amministrativo, aventi efficacia *erga omnes* in quanto comportanti la parziale caducazione (annullamento) di atti amministrativi (decreti ministeriali) a portata generale.

L'efficacia *erga omnes* della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento parziale del dm. n. 235/2004 risulta del resto autorevolmente avallata dalla univoca

⁸ Così, *ex multis*, Tar Lazio (Sezione Terza Bis) 16/09/2014, n. 9727, successivamente ribadita da T.A.R. Palermo sez. II 06/03/2015, n. 631, T.A.R. Perugia sez. I 16/02/2015, n. 79.

giurisprudenza del **CONSIGLIO DI STATO**, la quale ha rimarcato che "la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - **acquista efficacia erga omnes** ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli **effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri**"⁹

Anche il Tar Lazio, con sentenza n. 14303 dell'8 ottobre 2015, ha recentemente annullato il successivo DM. n. 325/2015 proprio "Considerato che la presente vicenda - che **riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante** - è stata affrontata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato, sez. VI, n.1973/2015, id. n.4235/2015; Considerato, pertanto, che **il D.M. n. 235/2014** - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - **è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta**, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, **operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione**".

Del resto anche **Cassazione ha chiarito che** "Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle **pronunce di annullamento** di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. " ¹⁰.

E' quindi evidente che **i ricorrenti non avrebbero potuto** in ogni caso **impugnare davanti al Tar il dm. n. 235/2014**; e ciò perché **non è concepibile la richiesta di**

⁹ Così: Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Cons. Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459, per cui "La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri".

¹⁰ Così ex multis Cassazione 13/03/1998, n. 2734, e in senso conforme Cass. 4 giugno 1987 n. 4884, successivamente ribadita da Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, e Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920, per cui "il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)".

annullamento di un provvedimento già annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato.

Si rileva, infine, che, anche se (erroneamente) non si considerasse l'efficacia *erga omnes* della declaratoria di nullità scaturita dalla sent. del Cons. St. n. 1973/2015, il Giudice adito dovrebbe comunque procedere alla **disapplicazione incidenter tantum del D.M. n. 235 del 2014**, secondo quanto previsto dagli **articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo**.

Alla medesima conclusione si perviene anche alla stregua dell'**art. 63 del dl.vo n. 165/2001** il quale sancisce espressamente che "1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, **il giudice li disapplica, se illegittimi**. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro."

A questo riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno anche recentemente ricordato che "la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 63, comma 1, **non esiste un doppio binario di tutela** giurisdizionale per il dipendente che afferma di essere titolare di una pretesa nell'ambito del rapporto di lavoro, sulla quale in ipotesi incida in maniera mediata un atto amministrativo, ma unicamente la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare tale atto amministrativo, ove illegittimo (cfr., ex plurimis, Cass., SU, nn. 26799/08; 18248/11). Tant'è che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, **devono ritenersi attratte nella competenza del giudice ordinario anche tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento, nella sostanza siano dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche solo con riguardo all'acquisizione di una chance o alla modifica di prerogative inerenti allo status del lavoratore, ovvero al conferimento o revoca di incarichi dirigenziali; in altri termini, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi**

C.

presupposti, qualora si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita soltanto l'instaurazione del giudizio ordinario, nell'ambito del quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004, 6635/2005; 21592/2005; 26799/2008)."¹¹.

Tali considerazioni si attagliano perfettamente alla controversia instaurata innanzi al Tribunale di Biella. Nel caso di specie, infatti, il *petitum* sostanziale della domanda svolta dalle docenti è chiaramente individuabile nella richiesta di riconoscimento, nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, del **diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal DDL sulla Buona Scuola**; si controverte, cioè, di una posizione di diritto soggettivo perfetto che trae origine dal conseguimento di un diploma avente valore abilitante, rispetto al quale viene domandata la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, ivi compresa la norma regolamentare del Ministero già annullata dal Consiglio di Stato.

* * *

C. NEL MERITO.

Nel caso in cui l'Ill.ma Corte d'Appello ritenga propria la giurisdizione e valuti, altresì, la sussistenza dei presupposti per trattenere la causa anche per la decisione nel merito, di seguito, si illustreranno i motivi per i quali si chiede l'accoglimento della presente causa., tra i quali al **punto n. 6** viene trattata altresì l'**omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata in subordine, di risarcimento in forma specifica.**

* * *

Il patrocinio delle ricorrenti, confidando di avere sufficientemente esplicitato l'errore dell'impugnata sentenza, laddove ha erroneamente ritenuto che la presente controversia rientrasse nella giurisdizione del Giudice amministrativo, ritiene opportuno ribadire come la domanda di accertamento della spettanza del diritto delle ricorrenti all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento è stata proposta da parte ricorrente su **due ordini di considerazioni**: da un lato sull'efficacia "*erga omnes*" delle già intervenuta decisione di annullamento, vale a dire sugli effetti della sentenza del Cons. St. n. 1973/2015 anche nei confronti anche dei non proponenti ricorsi, di cui in parte è già stato accennato sopra.

In secondo luogo in considerazione della **natura abilitante del diploma**

¹¹ Così Cassazione civile sez. un. 07/07/2014, n. 15427.

magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 consegue che "[...] **i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014**, nella parte in cui **hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati**". Le ricorrenti hanno pertanto invocato la cit. decisione del Consiglio di Stato avente ad oggetto l'annullamento del D.M. n.235/2014, per evidenziare come le graduatorie per le annualità 2014/2017 sono palesemente illegittime nella parte in cui non inseriscono in III fascia anche i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale sotto il precedente ordinamento.

Inoltre, in primo grado è stata altresì avanzata, in subordine, la domanda di risarcimento in forma specifica (che verrà analizzata al seguente punto n. 6)

1. OMESSA PRONUNCIA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULL'EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014.

Con il ricorso di primo grado i ricorrenti chiedevano, altresì, l'accoglimento del ricorso anche in virtù dell'**efficacia caducatoria erga omnes della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato**.

Con tale sentenza, infatti, il Consiglio di Stato - definendo un giudizio in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente un atto regolamentare e, dunque, instaurato correttamente innanzi al GA¹² - ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva ai docenti (in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, **in quanto contrastante con la L. n. 296/2006**.

Il Consiglio di Stato ha sancito che "**i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014**, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, **sono illegittimi e vanno annullati**" giacché "non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante".

¹² Così Cassazione SSUU ord. n. 27991 del 24.9.2013, che riconosce la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo nei casi di impugnativa dei DM di aggiornamento delle graduatorie in quanto "si tratta di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare".

¹³ Così Cassazione SSUU ord. n. 4577 del 24.9.2013, che riconosce la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo nei casi di impugnativa dei DM di aggiornamento delle graduatorie in quanto "si tratta di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare".

La portata **DEMOLITORIA e GENERALE** della pronuncia del Consiglio di Stato (sent. 16 aprile 2015, n. 1973) è stata costantemente confermata, da un lato, da parte del **TAR LAZIO**, il quale, con sentenza n. 14303 dell'8 ottobre 2015, "*Considerato che la presente vicenda - che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante - è stata affrontata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato, sez. VI, n.1973/2015, id. n.4235/2015; Considerato, pertanto, che il D.M. n. 235/2014 - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta*, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, *operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione*". Invero la giurisprudenza del Tar ha costantemente chiarito che **il D.M. n.235/2014** - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - **è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta**, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso **operare ERGA OMNES nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione;**".¹³

Per altro verso, **in via autentica**, dallo stesso **CONSIGLIO DI STATO**, il quale ha rimarcato come "Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale,

¹³ Così: Tar Lazio Sezione Terza Bis n. 14303 del 21/12/2015 e in termini Tar Lazio, Ordinanza n. 4577 del 23.10.2015 per cui "*Rilevato che, con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati*"

valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)."¹⁴

Il **giudicato di annullamento** formatosi nei confronti del **DM. n. 235/2014** sui ricorsi promossi dagli altri soggetti cointeressati contro il **MIUR** ha, quindi, **efficacia erga omnes** e consente a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale (conseguito con il vecchio ordinamento) di ottenere l'inserimento nelle GAE, "la sentenza di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato"¹⁵

L'efficacia *erga omnes* della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento è confermata anche dalla univoca giurisprudenza della **CASSAZIONE**, la quale ha chiarito che "Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle **pronunce di annullamento** di peculiari categorie di **atti amministrativi**, quali quelli aventi pluralità di destinatari, **contenuto inscindibile**, ed affetti da **vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari.**"¹⁶.

In proposito occorre rammentare che, **in analoga fattispecie**, le **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** hanno puntualizzato che "il D.M. del MIUR ... di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un **contenuto riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1**, ma è anche **PREDICABILE LA SUA NATURA REGOLAMENTARE, ... perché contiene disposizioni generali ed astratte** sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento"¹⁷. In altri termini il decreto del MIUR che fissa i criteri di aggiornamento o inserimento nelle graduatorie permanenti configura "un atto

¹⁴ Così: Consiglio di Stato sentenza n. 05439 del 02/12/2015.

¹⁵ Così, ex multis, Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Cons. Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459, per cui "La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri".

¹⁶ Così ex multis Cassazione 13/03/1998, n. 2734, e in senso conforme Cass. 4 giugno 1987 n. 4884, successivamente ribadita da Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, Cass., Civ., 16/11/2007, n. 23748, e Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920, per cui "il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)".

¹⁷ Così Cassazione SSU ord. n. 27991 del 24.9.2013, già citata.

regolamentare di normazione subprimaria; cfr. **CORTE COST. N. 41 DEL 2011**, che, adita con incidente di costituzionalità dal **TAR Lazio** nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente **giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie** (quelle permanenti della scuola)" ¹⁸.

In senso conforme è poi l'univoco insegnamento non solo della **Corte Cost.** (v. sent. n. 168/2004 e 41/2011), ma anche del **Consiglio di Stato**, il quale, anche nelle successive **sentenze n. 3628, 3673, 3675 e 3788 del 2015**, ha ribadito che il "decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002" è "**un atto generale**".

L'efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato, infine, quantomeno nella sua parte demolitoria, è stata confermata anche dai Giudici ordinari i quali hanno rimarcato che "Ad avviso del Collegio a tale pronuncia (sentenza n. 1973/2015) **deve riconoscersi valore erga omnes in ragione della natura dell'atto impugnato** (sostanzialmente e strutturalmente unitaria ed a contenuto generale), **di talché la sua eliminazione dal mondo del diritto è destinata a dispiegare immediatamente effetti anche nei confronti dei soggetti che non hanno preso parte al processo.** Del resto l'estensione del giudicato risponde, nella specie, ad istanze di **certezza giuridica e di effettività della tutela giurisdizionale, garantendo infatti che l'atto normativo dichiarato illegittimo non sia più applicato dalla PA.** (..) Ne consegue il diritto dei reclamanti di **giovare degli effetti della suindicata pronuncia che, rimuovendo di fatto l'ostacolo all'esercizio di un diritto, ne ha permesso la concreta attuazione ed a nulla rilevando, contrariamente all'assunto difensivo del ministero, la mancata presentazione, medio tempore, di domande di inserimento al precipuo fine di ottenere un provvedimento di diniego azionabile innanzi al giudice amministrativo.** Giova infatti ricordare che la domanda di merito .. ha ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo ad ottenere **l'inserimento in graduatoria e non già l'impugnazione di un provvedimento amministrativo**" ¹⁹.

Ancora il **TRIBUNALE DI TIVOLI** con provvedimento del 14.9.2015 ha stabilito come "**La portata della pronuncia (sentenza n. 1973/2015 del CDS) è senz'altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell'atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile (v. su questi aspetti Cass. 24 agosto 2004 n. 16728).**"

¹⁸ Così Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 16-12-2013, n. 27992.

¹⁹ Così: **TRIBUNALE DI GROSSETO** in composizione Collegiale, ordinanza del 2.10.2015.

Il **TRIBUNALE DI LATINA con sentenza n. 928 del 15.10.2015** ha statuito " Le pronunce del C.d.S., su citate pur apparentemente riferite ai soli ricorrenti in quel giudizio, ha dichiarato infatti, l'annullamento del "decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento". **Tale principio ha valore assoluto e non può che incidere sulle identiche posizioni come quella delle odierne parti attoree**".

Sull'efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato si sono favorevolmente pronunciati ulteriori giudici del lavoro " ..il fumus della domanda emerge dal quadro normativo vigente ... costituito da **fonti primarie e secondarie** e convalidato dal **percorso interpretativo effettuato dal Cons. St.** nelle recenti sentenze emesse sul punto (da ultimo con sent. n. 3628 del 21 luglio 2015). Lo stesso quadro mette in luce anzitutto la (chiara ed eclatante) **lesione recata dal DM n. 235/2014 al diritto dei ricorrenti di formulare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione**, posto che il **diploma magistrale conseguito dai ricorrenti entro l'as. 2001/02 doveva essere ritenuto per legge abilitante a tutto gli effetti** ... appare altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle GAE.: la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero" ²⁰.

* * *

2. SUL DIVIETO DI NUOVI INSERIMENTI RISPETTO A QUELLI AUTORIZZATI DALLA L. 296/2006: OMESSA PRONUNCIA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006. INCOERENZA DEL DIVIETO DEI NUOVI INSERIMENTI PREVISTI DAL D.L. 70/2011.

Non vi è alcuna preclusione all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione prima del 1.1.2007 - data di entrata in vigore della L. 296/2006 - (come i ricorrenti), bensì sussiste il divieto di inserimento per i "nuovi abilitati", quei docenti, cioè, che hanno conseguito l'abilitazione in data successiva. Tale interpretazione, d'altronde, trova riscontro sia nelle intenzioni del legislatore che nel testo letterale del comma 605 dell'art. 1, L. 296/2006.

²⁰ Così: Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015, successivamente ribadita da ultimo, da Tribunale di Vicenza ord. del 3 agosto 2015, dr. Campo, Tribunale di Padova ord. del 31 luglio 2015, dr. Pascali, Tribunale Como ord. del 30 luglio 2015, dr. Mancini, per cui "la portata della pronuncia è senz'altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per i soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell'atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con un contenuto inscindibile (v. su questi aspetti Cass. n. 16728/2004)".

²¹ Così
²² Così
²³ L'art. prevede rispetto

E' evidente che il divieto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infatti, "...com'è da evincersi dal chiaro tenore letterale della l. n. 296/2006, **riguarda unicamente i soggetti che avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva alla trasformazione, non investendo invece coloro che erano già in possesso di valido titolo abilitante a quella data**; deve effettivamente convenirsi con la ricostruzione fattuale e giuridica proposta in ricorso, laddove si sostiene che le odierne ricorrenti, quali titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, fossero **già munite del titolo abilitante al momento in cui fu disposta la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie in esaurimento**;" ²¹.

Ne discende che "Se è vero che la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento disposta dalla Legge Finanziaria per il 2007 ha determinato la "**chiusura**" di inserimenti per NUOVI ABILITATI nella III fascia (seppure **con le eccezioni che esamineremo**), è altrettanto vero che all'epoca le ricorrenti erano già in possesso di un titolo abilitante (diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) per l'inserimento non nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, bensì nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento; il fatto che tale abilitazione - ancorché **già esistente** - sia stata formalmente riconosciuta solo nel 2014, **non può impedire che detto riconoscimento abbia effetti per l'inserimento (ora per allora) nelle Graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**.

In altri termini, secondo logica e coerenza, le docenti che hanno fatto ricorso per essere inserite nella III fascia delle GAE pretendono la collocazione cui avrebbero avuto diritto ove il loro titolo fosse stato riconosciuto come abilitante già in precedenza dal Ministero." ²²

In contrario non pare possa richiamarsi il fatto che il divieto di **nuovi inserimenti** sarebbe poi stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l'art. 9, comma 20, del DL. n. 70/2011.

La normativa successiva alla legge n. 296/2006 ha vietato ulteriori inserimenti diversi da quelli già autorizzati dalla l. n. 296/06²³, senza peraltro dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata. I numerosi interventi legislativi succedutisi in materia infatti, pur avendo ribadito il divieto di **nuovi inserimenti**, **non hanno in alcun modo disciplinato la specifica situazione di fatto di cui all'art. 1,**

²¹ Così: Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015, dr. Dott. Gennaro Iacone.

²² Così Tribunale di Gorizia del 21.7.2015.

²³ L'art. 9, comma 20 del DL n. 70/2011 che ha modificato l'art. 1 della L. 143/2004 espressamente prevede "senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti", chiaramente intendendo **ulteriori** rispetto agli inserimenti già autorizzati dalla legge 296/2006.

comma 605, della citata legge n. 296/2006, riguardante l'inserimento nelle GAE dei soggetti già abilitati prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, né hanno introdotto disposizioni incompatibili con tale norma, che non può pertanto ritenersi abrogata per effetto dello *ius superveniens*.

La disposizione che consente l'inserimento in graduatoria dei docenti già abilitati prima del 2007, invero, costituisce in realtà **norma speciale** rispetto alla **norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie**.

Tale norma speciale **NON può ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 9, comma 20, del DL. n. 70/2011** (che ha semplicemente ribadito il divieto dell'inserimento di nuovi abilitati) in quanto "**l'incompatibilità** tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da rendere **impossibile la contemporanea applicazione** cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata (Cass. 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2502).

Nella specie **non esiste alcuna incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle citate disposizioni** posto che l'inserimento in graduatoria dei docenti già abilitati prima della conformazione delle graduatorie ad esaurimento **non amplia la platea dei docenti** che la legge 296/2006 si riprometteva di stabilizzare.

La ratio della L. 296/2006, infatti, era quella di **assorbire il precariato storico rappresentato dai docenti già in possesso dell'abilitazione all'atto della conformazione delle graduatorie ad esaurimento**. Il comma 605, lettera c), prevedeva "**la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente**".

La finalità della trasformazione della graduatoria da permanente ad esaurimento, dunque, consisteva proprio nella **salvaguardia della posizione e nella stabilizzazione**

dei
in
tale
ima
che
9,
ieto
uove
i di
ra le
la
uova
on si
meno
teria
l, n.
anea
dei
ento
a di
prico
della
deva
to di
con il
stri -
per
o del
e più
edia
ento,
zione

del personale precario già abilitato al momento della suddetta trasformazione. Parte ricorrente, invero, in quanto già abilitata al momento della trasformazione delle graduatorie in liste ad esaurimento, faceva parte di quella platea di docenti precari che la legge intendeva tutelare attraverso un piano straordinario di stabilizzazione.

3. SULL'INESISTENZA DI UN TERMINE DECADENZIALE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

L'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296/2006 ha sancito che *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione (...)."*

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, nel trasformare le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, ha escluso la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma al contempo **ha previsto che il MIUR "effettuasse" l'inserimento in tali graduatorie dei docenti già in possesso di abilitazione alla data del 1 gennaio 2007.** Occorre subito notare che il soggetto del verbo "effettuare" è ovviamente il Ministero dell'Istruzione: soltanto il Miur, infatti, poteva regolare le modalità d'ingresso in graduatoria dei docenti. In altri termini, **senza un atto di normazione subprimaria, gli insegnanti non avrebbero potuto effettuare *motu proprio* alcun inserimento in graduatoria.**

La norma sopra citata, dunque, se per un verso impediva (e impedisce) l'inclusione nella terza fascia delle predette graduatorie dei docenti che si sono abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, dall'altro **disponeva che il MIUR effettuasse l'inserimento nella medesima terza fascia dei docenti in possesso di un'abilitazione conseguita prima della conformazione ad esaurimento delle graduatorie permanenti.**

L'inserimento in graduatoria dei docenti già abilitati, secondo la norma primaria sopra citata, **doveva essere disposto, da parte del MIUR, per il biennio 2007-2008 sia perché l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 aveva previsto un piano di assunzione di 150.000 docenti da attuare proprio per gli anni 2007-2009** al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione. È, dunque, evidente che **i docenti già abilitati avrebbero dovuto essere inseriti in graduatoria in tempo utile per partecipare al suddetto piano di stabilizzazione.**

*

Nonostante il comma 605 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 avesse espressamente sancito che "Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione", il MIUR, con il decreto ministeriale del 16.03.2007, non ha contemplato il diploma magistrale tra i titoli che consentivano di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ²⁴. Anche i successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie succedutisi nel tempo, come abbiamo già detto, non hanno mai contemplato il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante idoneo per presentare la domanda di inserimento nelle suddette graduatorie ²⁵.

Ora, appare evidente che il ricorso avverso il mancato recepimento dell'obbligo di inserimento nelle GAE da parte dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 2946 e 2964 del cc., può essere proposto fintanto che perdura l'inadempimento e comunque fino alla scadenza del termine di prescrizione decennale, non essendo sottoposto ad alcun termine di decadenza.

È sufficiente osservare in proposito che, in base all'art. 2946 del cc., la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge, mentre l'art. 1 della l. n. 296/2006 non commina alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine 2007/08 stabilito per l'inserimento nelle GAE da parte del Miur.

Secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza infatti "ogni decadenza deve essere espressamente prevista", sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto ha efficacia meramente

²⁴ L'art. 4 ("Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento") del decreto ministeriale del 16.03.2007 sancisce infatti che "Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ... gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica della musica (legge n. 268/02); d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21/05 e D.M. n. 100/04; f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994; g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53)".

²⁵ Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in particolare, ha concesso la possibilità di presentare domanda esclusivamente ai docenti già inseriti nelle GAE..

esortativa, e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli sia precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto." ²⁶

In altre parole "**Se la legge non prevede termini di decadenza, si deve intendere che l'esercizio del potere non è soggetto ad alcun termine** (v. art. 2964 del c.c. il quale stabilisce che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge: cfr. Cass. n. 331 del 1979)." ²⁷.

Di medesimo avviso il **Dott. De Luca, Presidente Emerito della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro**, il quale, nel parere *pro-veritate* già citato, affronta espressamente la questione della decadenza, affermando l'insussistenza della stessa nei seguenti termini: "Intanto **l'asserita decadenza non è prevista dalla legge**. Eppure l'articolo 2964 c.c. stabilisce che la decadenza **deve essere espressamente prevista dalla legge**. C'è da domandarsi, quindi, se ne sia all'uopo sufficiente – nel silenzio della legge – la previsione in regolamento o, comunque, in decreto ministeriale che sia stato dalla legge delegato – come nella specie – soltanto a stabilire le modalità di aggiornamento delle graduatorie (ndr decreto ministeriale che, ad ogni buon conto, non contempla i diplomati magistrale).

In ogni caso, non può essere trascurato che – in ossequio al principio generale (desumibile dall'art. 152 cpv., c.p.c.) – **anche i termini sostanziali, stabiliti dalla legge, sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori**.

Non pare, infatti, rinvenibile – nella specie – una dichiarazione esplicita in tal senso.

4.3. Pertanto dalla prospettata trasformazione (in data 1° gennaio 2007) – delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento – **decorre soltanto la prescrizione ordinaria decennale del diritto dei diplomati magistrali all'inserimento nelle stesse graduatorie**" (cfr. pag. 11-12 Parere del Dott. De Luca del 28.9.2015).

Come già evidenziato nessun elemento testuale induce a ritenere che l'istanza proposta dopo il biennio 2007/2008 comporti la decadenza del diritto o che il diritto all'inserimento nelle GAE debba essere necessariamente esercitato entro il biennio 2006/2007.

Invero **l'art. 1 della l. n. 296/2006**, laddove prevede che il MIUR. deve inserire nelle GAE i docenti già abilitati con il primo decreto successivo all'entrata in vigore della legge finanziaria (ossia nel biennio 2007/2008), non solo costituisce **un mero invito a non indugiare**, ma è anche un **invito rivolto esclusivamente all'Amministrazione datrice**

²⁶ Così: Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307.

²⁷ Così Cass. civ. Sez. Unite, 17-02-1995, n. 1714 successivamente ribadita da: Cass. civ. Sez. I, 07-07-1999, n. 7058, Cass. civ. Sez. V Sent., 09/10/2009, n. 21457, e Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307, per cui "ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto".

di lavoro e non certo ai docenti abilitatisi prima della soppressione delle graduatorie permanenti.

Il Tribunale di Enna, (provvedimento del 13.8.2015) ben evidenzia tale aspetto affermando come " Si ritiene pertanto che la norma in questione **non sancisca alcuna espressa decadenza** per come si può desumere sia da una interpretazione letterale "Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione" ed, in particolare, **l'utilizzo della preposizione "per"** (piuttosto che, ad esempio "entro il termine perentorio") **dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sensazione di una decadenza**; e sia tenendo conto del fatto che, la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.00 + 30.000) per il triennio 2007/08 e, quindi **la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata - esclusivamente - a quel piano di assunzioni straordinario ed a quel triennio.**

Ancora il **Tribunale di Ravenna, Dott. Rivero, (provvedimento del 10.9.2015)** statuisce "... che - pur esistendo un materia un consistente contrasto giurisprudenziale - non emergono ragioni dirimenti per mutare indirizzo ... che tutte le contrarie decisioni in materia muovono da un'asserita decadenza delle ricorrenti dalla presentazione di una domanda senza però indicare dove fosse previsto un siffatto termine stabilito a pena di decadenza".

Il **Tribunale di Rieti (provvedimento del 28.9.2015)** con cui viene osservato " .. che la normativa di riferimento sopra dettagliatamente richiamata, **non ha in realtà previsto in modo espresso un termine di decadenza per la presentazione della domanda** e che, nel dubbio appare più corretta **un'interpretazione costituzionalmente orientata che tuteli il principio, anche di rilievo comunitario, del LEGITTIMO AFFIDAMENTO**, il quale sarebbe invece violato nel sancire, **ora per allora, una decadenza a fronte di un inveterato comportamento del datore di lavoro** (che è la pubblica amministrazione e che, appunto, non consentiva neanche che venisse presentata la domanda telematica sancendo, con proprio atto autoritativo e normativo, l'inammissibilità di quella cartacea)"

Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, (provvedimento del 2.10.2015) sul punto afferma " Né, **in mancanza di espressa previsione circa l'onere di perentoria osservanza di un termine per l'esercizio del diritto**, il riferimento al "biennio 2007-2008" contenuto nella suddetta clausola di salvezza **può essere interpretato come termine di decadenza**"

Negli stessi termini, infine, si è espresso il **Tribunale di Siena** con sentenza n. 291/2015: "Ciò che invece ci appare convincente è la riflessione in ordine alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata e basata sul **LEGITTIMO AFFIDAMENTO**

(sent. cit. p. 7). In sostanza, deve e può affermarsi che un diritto, come abbiamo detto già sussistente, possa restare quiescente, addormentato nel bosco della selva normativa, in attesa, in stand by, e ciò, essenzialmente, non per inerzia del titolare, ma in forza di una indiscussa, granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemmeno consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda, nessuna decadenza, pertanto, potendo ritenersi operante. Pur non versandosi certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l'inoperatività di qualsiasi decadenza.

Nel pensiero della Corte Costituzionale, cfr. anche da ultimo sent. 2014/n. 89: "questa Corte ha più volte ribadito che per i ricorsi promossi prima della citata sentenza sussistono gli estremi dell'errore scusabile già riconosciuto in ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilità a lungo non è stato rilevato, sì da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203 del 2012, n. 202 del 2012, n. 178 del 2012 e n. 142 del 2012)". In particolare nella sent. 2012/n. 178 si ritiene che "l'inammissibilità dei ricorsi derivante dall'indicata tardività del deposito non può essere dichiarata nel presente giudizio. Si deve, infatti, tener conto della lunga prassi di questa Corte, la quale in numerose pronunce non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso sotto questo profilo. Siffatta prassi ha determinato, anche per l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, un errore scusabile tale da ingenerare nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito (citata sentenza n. 142 del 2012)".

Analoghe considerazioni sul punto esprime Trib. Grosseto, in composizione collegiale, ord. 2/10/2015, ex art. 669-terdecies, co. 5, cpc, nel revocare l'ordinanza 23/7/2015 reclamata.

Per concludere, dunque, il diritto dei diplomati magistrali entro l'as. 2001/02 ad ottenere l'inserimento nelle GAE, ai sensi dell'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, è un diritto strutturalmente autonomo rispetto al dovere dell'Amministrazione di disporre l'immediato inserimento nelle GAE di tutti i docenti diplomatisi ante 2007; per cui la parte ricorrente ben può agire per ottenere l'inserimento nelle GAE entro il termine decennale (di prescrizione, ex art. 2946 del c.c.), decorrente dalla data di entrata in vigore della menzionata l. n. 296/2006 (allorché

è sorto il diritto all'inserimento nelle GAE), non potendo decorrere il termine di prescrizione precedentemente all'istituzione delle GAE.

4. DIRITTO SOGGETTIVO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE E INESISTENZA DI LIMITI TEMPORALI DIVERSI DAI TERMINI DI PRESCRIZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL D. LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 2946 DEL C.C.

Il comma 2 degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001 sanciscono, rispettivamente, che "2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche **sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa**" e che "**le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro**".

La presente controversia attiene infatti esclusivamente all'**accertamento del conseguimento di un titolo abilitante prima della soppressione delle graduatorie ad esaurimento**, con conseguente **declaratoria del diritto all'inserimento nelle GAE** e condanna della P.A. all'inserimento dei ricorrenti nelle stesse.

Le **graduatorie ad esaurimento**, infatti, costituendo **atti di tipo paritetico** e non provvedimentale, non richiedono una specifica impugnazione nel termine di decadenza, potendo essere azionato il diritto all'inserimento nelle GAE nel più ampio **termine di prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del c.c.** Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, infatti, "*La mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento con il quale l'Amministrazione abbia negato al proprio dipendente il riconoscimento del beneficio richiesto e del corrispondente trattamento economico non pone alcun ostacolo alla proposizione della domanda in sede giudiziale*, in quanto la posizione fatta valere dal dipendente è di **diritto soggettivo** e non di interesse legittimo e **l'atto con cui l'Amministrazione riconosce o meno fondata la pretesa non ha natura di provvedimento**, ma di **ATTO PARITETICO**, che non è, quindi, soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza"²⁸.

Invero "*Il termine d'impugnazione a pena di decadenza degli atti amministrativi concerne gli atti autoritativi con i quali l'Amministrazione, sulla base dei poteri attribuiti dall'ordinamento, disciplina unilateralmente le situazioni giuridiche dei consociati; ma quando la controversia ha ad oggetto **L'ACCERTAMENTO DI DIRITTI SOGGETTIVI** l'impugnazione di atti della stessa non è necessaria*, essendo l'azione intentata all'accertamento di un'obbligazione di carattere civile, ... di conseguenza la **mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento ... non pone alcun**

²⁸ Così, da ultimo, T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 19/03/2015, n. 221.

²⁹ Così, da
³⁰ Cfr. in ta
Cass. Sez. I
Cass. Sez.
16756/14 e c
³¹ Così Cas

ostacolo alla proposizione della relativa domanda in sede giudiziale, in quanto la posizione fatta valere dal dipendente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo e l'atto con cui l'Amministrazione riconosce o meno fondata la **pretesa non ha natura di provvedimento**, ma di atto paritetico, che non è, quindi, soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza." ²⁹

Considerato pertanto che secondo il consolidato insegnamento delle S.U. la domanda, avanzata dai docenti in possesso dell'abilitazione, riguardante la loro pretesa al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie permanente e ora ad esaurimento, appartiene alla **giurisdizione del GO** proprio in quanto il legislatore riconosce un diritto soggettivo perfetto all'inserimento nelle graduatorie³⁰, il Giudice di prime cure non poteva subordinare l'accoglimento della domanda all'impugnativa del D.M. 16.3.2007 o alla previa presentazione (e rigetto) della domanda di inserimento nelle GAE entro il 2007, atteso che tali graduatorie non hanno natura costitutiva, ma solamente RICOGNITIVA del DIRITTO perfetto all'inserimento da parte dei docenti abilitatisi prima della soppressione delle graduatorie permeanti.

La mancata presentazione della domanda d'inserimento nelle GAE entro il 2007 non può pertanto costituire un fatto impeditivo all'esercizio del diritto fatto valere dai ricorrenti anche perché **la situazione giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti imponeva al giudice di accertare - secondo le regole proprie dei giudizi sul rapporto e non sugli atti - i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato.**

Tale diritto soggettivo, invero, è stato leso proprio dai decreti ministeriali che non hanno concesso la facoltà d'inserimento ai diplomati magistrali del vecchio ordinamento.

Si ribadisce, in tal senso, che le graduatorie, infatti, sono **atti di diritto privato** espressione di poteri esercitati con le capacità del datore di lavoro privato, mentre nelle controversie davanti al giudice ordinario, "spiegano valore vincolante solo gli atti di tipi autoritativo, in quanto il giudice deve confermarsi al loro contenuto (salvo che ricorrano gli estremi per disapplicarli), non anche gli atti di tipo paritetico, cioè di adempimento o meramente ricognitivi, dovendo il giudice, in quest'ultima ipotesi, AUTONOMAMENTE riscontrare la sussistenza o meno delle posizioni di DIRITTO SOGGETTIVO fatta valere in causa, a prescindere dagli atti medesimi e dal loro contenuto" ³¹.

²⁹ Così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. V 24/03/2014, n. 1429.

³⁰ Cfr. in tal senso: Cass. Sez. Un. n. 3399/2008, Cass. Sez. Un. n. 17466/09; Cass. Sez. Un. n. 10510/2010; Cass. Sez. Un. n. 22805/2010; Cass. Sez. Un. n. 14496/2010; Cass. Sez. Un. n. 3032/11; Cass. Sez. Un. n. 3045; Cass. Sez. Un. n. 4287/2013; Cass. Sez. Un. n. 4296/2013; Cass. Sez. Un. n. 27991/2013; Cass. Sez. Un. n. 16756/14 e Cass. Sez. Un. n. 6751 e 6752 del 2/04/2015.

³¹ Così Cassazione civile sez. lav. 12/11/1993, n. 11163.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente puntualizzato, in casi analoghi, che quando la **controversia "è riconducibile all'ambito non delle controversie relative agli atti organizzativi di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, ma di quelle inerenti alla gestione del rapporto di lavoro in base ad un'attività non autoritativa, espletata dall'amministrazione interessata con i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001 è irrilevante il coinvolgimento delle disposizioni contenute nei decreti ... atteso che se anche l'atto fosse ritenuto vincolante per l'amministrazione di destinazione dei lavoratori, verrebbe pur sempre in rilievo solo il potere del giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti presupposti all'atto di gestione (S.U. 12.01.11 n. 503, che richiama S.U. 5.03.08 n. 5921 ed altre conformi)"**³².

Né consegue che, derivando il **diritto soggettivo all'inserimento** nelle graduatorie direttamente dalla legge, le ricorrenti possono fare valere il loro diritto all'inserimento nelle GAE **entro l'ordinario termine decennale di prescrizione** e a prescindere dalla tempestiva impugnazione del rigetto della domanda di inserimento nelle GAE, non trovando applicazione i termini di decadenza previsti a tutela delle sole posizioni giuridiche di interesse legittimo.

* * *

5. SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 296/2006.

Da quanto esposto nei precedenti motivi di impugnazione risulta certo che parte ricorrente può fare valere il suo diritto all'inserimento nelle GAE fintanto che perdura l'inadempimento del MIUR, nel solo rispetto dell'**ordinario termine decennale di prescrizione**.

Considerato inoltre che le **graduatorie permanenti** sono state **costituite con la l. n. 296/2006** entrata in vigore **l'1.1.2007**, detto momento segna sia **la decorrenza dell'inserimento** (avendo le attuali ricorrenti conseguito il titolo abilitante prima dell'as. 2001/2002), sia il **"dies a quo"** della decorrenza della prescrizione decennale del diritto stesso ex art. 2935 del cc. (potendo la parte ricorrente fare valere il suo diritto solo dalla data di istituzione delle GAE.).

Invero **oggetto del presente ricorso** non è il riconoscimento della natura abilitante dei diplomi magistrale o del diritto all'inserimento nelle soppresse graduatorie **permanenti**,

³² Così Cass., sez. un., 21/06/2012, n. 10291.

³³ Cfr. come " / **prescrizione medesima concreta** relativa f
³⁴ Così
³⁵ V. art

bensi del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ex art. 1 della l. n. 296/2006 ³³.

* * *

6. OMESSA PRONUNCIA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006, NONCHÉ DELL'ART. 53 DEL R.D. N. 1054/23, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 194 E 197 D.LGS. N. 297/94, NONCHÉ DEGLI ARTT. 1175, 1337 E 1218 DEL C.C.

Il giudice di primo grado ha omesso, altresì, di considerare la domanda sub specie di risarcimento del danno in forma specifica.

Invero, risulta pacifico che le ricorrenti non hanno mai presentato domanda di inserimento nelle GAE esclusivamente perché il **MIUR NON HA MAI CONSIDERATO IL DIPLOMA MAGISTRALE COME TITOLO ABILITANTE** (relegando i diplomati magistrale nell'ultima fascia esistente delle graduatorie di istituto) con la conseguenza che nei vari decreti di inserimento e aggiornamento delle GAE non è mai stato consentito ai diplomati magistrati (che hanno conseguito il diploma entro il 2001/2002) di presentare domanda.

Come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato "in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014." ³⁴.

NEL CASO DI SPECIE SUSSISTONO PERTANTO TUTTI GLI ELEMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA, ED IN PARTICOLARE:

- **vi è stata la palese violazione di norme e principi dell'ordinamento da parte del Miur** (il quale in pieno contrasto con la normativa di fonte primaria ³⁵ ha considerato, per anni, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come **titolo NON abilitante**, di fatto escludendo i titolari dello stesso dalle graduatorie ad esaurimento);
- **tale condotta del Miur è sicuramente da qualificarsi come colposa** (con D.M. 353/2014 il Miur ha ammesso la propria responsabilità riconoscendo per la prima

³³ Cfr. in tal senso da ultimo Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, ord. del 02.20.2015, che sottolinea come " il relativo esercizio deve ritenersi tempestivamente esercitato purché avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione senza che all'eventuale inerzia possa attribuirsi alcun significato abdicativo o di rinuncia del diritto medesimo; ciò a maggior ragione se si considera che la presentazione della domanda non è stata (comunque) resa concretamente possibile dalla PA, non avendo infatti alcuno dei bandi che si sono succeduti nel tempo previsto la relativa facoltà, con conseguente verosimile rilevanza (anche) dell'errore sul valore abilitativo del titolo di studio".

³⁴ Così Cons. St. n. 3673 del 2015.

³⁵ V. art. 53 del R.D. n. 1054/23 in combinato disposto con gli artt. 194 e 197 D.Lgv. 297/1994

volta il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo abilitante);

- **sussiste altresì il nesso di causalità tra la condotta del Miur e il danno subito dalla parte ricorrente** (a causa del mancato riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo abilitante, i ricorrenti sono stati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento).

* * * * *

Di seguito si andrà ad esplicitare ogni singolo presupposto.

A) SULLA CONDOTTA ILLEGITTIMA DEL MIUR E SULLA CONSEGUENTE ESCLUSIONE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.

Non vi è alcun dubbio sul fatto che il mancato accesso dei diplomati magistrale alle graduatorie al momento della trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento sia dipeso esclusivamente dal MIUR, che, **illegittimamente, non ha mai considerato il diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, come titolo abilitante.**

Nelle pagine precedenti è già stata ampiamente sviluppata - e sotto molteplici aspetti - la gravissima illegittimità di cui si è reso colpevole il MIUR nei confronti dei diplomati magistrale, ma pare opportuno ribadirlo brevemente:

- ✓ le ricorrenti **sono titolari di un diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;**
- ✓ l'art. 53 del R.D. n. 1054/23 in combinato disposto con gli artt. 194 e 197 D.Lgv. 297/1994³⁶, nonché la normativa secondaria³⁷, hanno stabilito come il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sia **titolo abilitante** a tutti gli effetti di legge;

³⁶ L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 sanciva infatti che "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne". La successiva legge n. 226 del 17.10.2005, nell'abrogare tale disposizione, ha disposto, all'art. 31, co. 2, che le disposizioni abrogate "continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi ". L'art. 197, co. 1, del D.lgs. n. 297/94 prevedeva, a sua volta, che "Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare". Il d.PR n. 232/98, all'art. 15, co. 7, ha poi fatto salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

³⁷ V. art. 15 del Dpr. n. 232 del 1998; D.M. n. 175 del 10.3.1997 (già ampiamente esaminate nell'atto introduttivo a cui si rimanda)

³⁸ **Prima
nella IU
NON ab**

- ✓ la L. 296/2006 nel trasformare le graduatorie da permanenti (accessibili a tutti gli abilitati) in graduatorie ad esaurimento (non più accessibili ai nuovi abilitati) ha statuito che **tutti i docenti già in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore della stessa legge (quindi al 1.1.2007) dovessero essere inseriti - con apposito regolamento del MIUR - nelle graduatorie trasformate in graduatorie ad esaurimento;**
- ✓ i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, quindi, all'entrata in vigore della L. 296/2006 **erano già in possesso del diploma magistrale** e di conseguenza **avrebbero dovuto essere inclusi nel Decreto Ministeriale del 16.3.2007** (il primo emanato dal Miur per la creazione delle graduatorie ad esaurimento) e di conseguenza nelle medesime graduatorie;
- ✓ il Miur, erroneamente e in contrasto con la legge sopra richiamata, non ha MAI considerato abilitante il diploma magistrale posseduto dalla parte ricorrente e di conseguenza **non ha mai incluso i diplomati magistrale tra i docenti che potevano accedere alle graduatorie** prima permanenti e poi ad esaurimento;
- ✓ nonostante quanto previsto dalla L. 296/2006 **il MIUR, né nel D.M.16.3.2007 né nei successivi decreti** di inserimento e aggiornamento delle GAE **ha consentito** ai diplomati magistrati (che hanno conseguito il diploma entro il 2001/2002) **di presentare domanda;**
- ✓ **con D.M. 353/2014 il Miur**, per la prima volta (a seguito di un parere del CDS n. 3813/2013) **ha riconosciuto il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante** ammettendo così il proprio perdurante comportamento colposo, inserendo però i titolari dello stesso diploma, **solo nella II fascia delle graduatorie di istituto** senza però concedere l'inserimento degli stessi nelle graduatorie ad esaurimento³⁸;
- ✓ con **sentenza n. 1973/2015 il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014**, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli a.s. 2014/2017, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- ✓ **nonostante la sentenza di annullamento sopra indicata, il Miur ha emanato il D.M. 325/2015, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2015/2016 senza considerare, ancora una volta, i diplomati magistrale quali**

³⁸Prima dell'entrata in vigore del D.M. 353/2014 il Miur aveva relegato i diplomati magistrale nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, quella ove vengono collocati i docenti NON abilitati.

docenti abilitati e disconoscendo nuovamente il diritto di questi ultimi ad essere inseriti nelle GAE.

Appare opportuno ribadire che nonostante la l. n. 296/2006 imponesse al MIUR di adottare i DM di inserimento nelle GAE dei diplomati magistrale sin dall'as. 2007/2008, **il Miur non ha adottato la normativa di attuazione di quanto disposto dalla cit. legge neppure dopo che il Consiglio di Stato aveva accertato il diritto all'inserimento nelle GAE e annullato il DM. n. 235/2014** nella parte in cui non consentiva l'inserimento nelle GAE. dei diplomati magistrale secondo il vecchio ordinamento.

L'aver erroneamente considerato, per tantissimi anni, come NON abilitante il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ha comportato l'esclusione, da parte del Miur, dei titolari di questo titolo dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza dalla possibilità di essere individuati per un posto in ruolo.

* * * * *

B) SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA AVANZATA IN PRIMO GRADO E OGGI RIPROPOSTA.

Dal comportamento illegittimo del Miur discende per la parte ricorrente il diritto al risarcimento del danno subito.

L'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, al fine di ottenere il bene della vita di cui è stato illegittimamente privato.

Con il risarcimento in forma specifica, d'altronde, si può dare attuazione al principio di effettività della tutela. E' quindi auspicabile che ogni qual volta sia possibile la reintegrazione in forma specifica del danno subito questa venga concessa.

La pronuncia richiesta da parte ricorrente è, quindi, costitutiva al fine di attuare direttamente il risultato richiesto³⁹ ed è indubbiamente compatibile con la natura contrattualizzata del rapporto in essere con i dipendenti del MIUR in quanto l'art. 63 del dl.vo n. 165 del 2001 prevede espressamente che "Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, **costitutivi** o di **condanna**, richiesti dalla natura dei diritti tutelati". Invero costituisce giurisprudenza acquisita che nel pubblico impiego "contrattualizzato" le **graduatorie ad esaurimento costituiscono atti di natura negoziale**, posti in essere dal MIUR con i poteri e le capacità dei datori di lavoro privati ⁴⁰, come tali soggetti alle regole di controllo dei poteri privati e alle regole comuni del diritto del lavoro. "Coerente con tale quadro interpretativo

³⁹ V. Cassazione Sez. Lavoro n.1441/1989 che sottolinea come " l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dei principi di correttezza e buon afede in tema di procedure per la promozione dei dipendenti costituisce un illecito da cui discende il diritto del lavoratore danneggiato alla reintegrazione in forma specifica".

⁴⁰ Così ex pluribus Cassazione SU. ord. n. 27991 del 24.9.2013.

appare, quindi, la previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 che, ispirandosi al principio dell'effettività della tutela, prescrive che "il giudice adotta nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, **costitutivi** o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati..." e rimuove, quindi, ogni preclusione di accertamento nei confronti della pubblica amministrazione, ove ciò sia imposto dalla necessità di assicurare la piena tutela del dipendente pubblico, ripristinando o assicurando la conformità al diritto della sua situazione giuridica, a fronte di comportamenti illegittimi del datore di lavoro."⁴¹

Nel caso di specie **nulla osta ad un accoglimento della tutela in forma specifica** così come richiesta dalla parte ricorrente: **le graduatorie ad esaurimento, infatti, sono tuttora esistenti e saranno ancora utilizzate per le future immissioni in ruolo oltreché per la stipula dei contratti annuali.**

Inoltre, come abbiamo già analizzato, **nessuna norma di rango primario impedisce l'inserimento, ora per allora, dei diplomati magistrale.**

Occorre ricordare, in proposito, che **lo stesso legislatore, dopo il 2007, ha consentito l'inserimento ex novo in graduatoria per molte categorie di docenti.** In particolare, **dopo la configurazione ad esaurimento delle graduatorie**, si sono inseriti:

- i docenti che avevano frequentato il **IX ciclo SSIS** o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (**COBASLID**), **attivati nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento)** ;

- i docenti **iscritti nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento) al corso di laurea in scienze della formazione primaria** e ai corsi quadriennali di didattica della musica;

- i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (**COBASLID**), **il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale** delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di **laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011(cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento).**

⁴¹ Così: Cass. sez. lav. 26/09/2011, n. 19630, che sottolinea inoltre come " in sede di interpretazione della domanda, il giudice sia tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, e che, a tal fine, debba tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o presupposte nelle richieste avanzate, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della domanda giudiziale secondo criteri logicamente corretti e tali da evidenziare la volontà della parte in relazione alle finalità dalla stessa perseguite. ... In ogni caso era compito del giudice, una volta accertata la violazione ... individuare, alla luce del criterio di effettività richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 il **provvedimento più idoneo ad assicurare la tutela richiesta dal ricorrente, nei limiti consentiti dalla natura dei diritti tutelati. ... la corte territoriale non ha, infatti, adottato alcuna statuizione sulla domanda proposta ai fini del risarcimento del danno, pur trattandosi di richiesta autonoma, dalla stesso ritualmente avanzata, e bisognevole, pertanto, di espressa decisione.**"

IL DIVIETO NORMATIVO DI NUOVI INSERIMENTI, DUNQUE, NON È ASSOLUTO, IN QUANTO RIGUARDA SOLO I NUOVI ABILITATI E, IN OGNI CASO, SUBISCE DIVERSE DEROGHE E TRA QUESTE DEVE COLLOCARSI ANCHE LA PREVISIONE - ANCH'ESSA LEGISLATIVAMENTE STABILITA - DELLA POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DEI DOCENTI GIÀ ABILITATI PRIMA DELLA CONFORMAZIONE AD ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE.

*

Per tutte le ragioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse fondate le domande avanzate in via principale, si insiste nella riproposizione anche in questo grado, in subordine, della condanna del Miur al risarcimento in forma specifica del danno subito e di conseguenza si chiede che il Giudice, in riforma della sentenza di primo grado, Voglia emanare un provvedimento con cui ordini al Miur l'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di richiesto inserimento, per le Classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

* * *

INFINE, OCCORRE OSSERVARE CHE **LE TESI DEI RICORRENTI SONO GIÀ STATE ACCOLTE, CON L'INSERIMENTO DEFINITIVO IN GRADUATORIA DI QUASI DUEMILA DOCENTI, PER EFFETTO DELLE NUMEROSE PRONUNCE CHE QUI DI SEGUITO SI RIPORTANO:**

- **Consiglio di Stato**, con sette sentenze n. 1973 del 16.4.2015; n. 3628 del 21.7.2015; n. 3673 del 27.7.2015; n. 3675 del 27.7.2015; n. 3788 del 3.8.2015; n. 4232 del 10.9.2015; n. 5439 del 2.12.2015;

- Sentenza del Tribunale di **Salerno** del 21/12/2015, Dott. Cavaliero.
- Sentenza del Tribunale di **Tivoli** del 11/12/2015, Dott. Sabatini.
- Sentenza del Tribunale di **Salerno** del 2/12/2015, Dott. Cavaliero.
- Sentenza del Tribunale di **Como** del 24/11/2015, Dott. Canepa.
- Sentenza del Tribunale di **Salerno** del 16/11/2015, Dott.ssa Laudati.
- Sentenza del Tribunale di **Siena** del 7/11/2015, Dott. Cammaresano.
- Sentenza del Tribunale di **Latina** del 15/10/2015, Dott. Gatani.
- Sentenza del Tribunale di **Vicenza** del 01/03/2016 Dott. Campo.

oltre alle seguenti **ordinanze**:

- Ordinanza del Tribunale di **Ravenna**, in composizione Collegiale, del 09.02.2016, Pres. Lucarelli.
- Ordinanza del Tribunale di **Avezzano**, in composizione Collegiale, del 14.01.2016, Pres. Forgillo.
- Ordinanza del Tribunale di **Pordenone**, in composizione Collegiale, del 3/11/2015, pres. Dott. Pedoja.

- Ordinanza del Tribunale di **Ascoli Piceno**, in composizione Collegiale, del 27/10/2015, pres. Dott. Pocci.
- Ordinanza del Tribunale di **Grosseto**, in composizione Collegiale, del 01/10/2015, Dott. Pedone.
- Ordinanza del Tribunale di **Napoli Nord**, in composizione Collegiale, del 16/09/2015, pres. Dott. Iacone.
- Ordinanza Del Tribunale di **Salerno**, in composizione Collegiale del 8/9/2015, Dott.ssa Belmonte.
- Ordinanza Tar Lazio Sezione III bis del 23/10/2015.
- Ordinanza del Tribunale di **Pordenone** del 02/11/2015.
- Ordinanza del Tribunale di **Ragusa** del 16/10/2015, Dott. Dimartino.
- Ordinanza del Tribunale di **Barcellona** P.G. del 23/09/2015, Dott.ssa Totaro.
- Ordinanza del Tribunale di **Rieti** del 26/09/2015, Dott.ssa Cacace.
- Ordinanza del Tribunale di **Castrovillari** del 23/09/2015, Dott.ssa Caputo.
- Ordinanza del Tribunale di **Messina** del 21/09/2015, Dott. Pavan.
- Ordinanza del Tribunale di **Tivoli** del 14/09/2015, Dott. Sabatini.
- Ordinanza del Tribunale di **Ravenna** del 9/09/2015, Dott. Rivero.
- Ordinanza del Tribunale di **Enna** del 13/08/2015, Dott. Stancanelli.
- Ordinanza del Tribunale di **Sulmona** del 3 agosto 2015, Dr. Sodani.
- Ordinanza del Tribunale di **Vicenza** del 3 agosto 2015, Dr. Campo.
- Ordinanza del Tribunale di **Padova** del 31 luglio 2015, Dr. Pascali.
- Ordinanza del Tribunale **Como** del 30 luglio 2015, Dr. Mancini.
- Ordinanza del Tribunale **Ferrara** del 30 luglio 2015, Dr. D'Ancona.
- Ordinanza del Tribunale di **Ravenna** del 27 luglio 2015, Dr. Rivero.
- Ordinanza del Tribunale di **Tivoli** del 24 luglio 2015, Dr Sabatini.
- Ordinanza del Tribunale di **Napoli** del 23 luglio 2015, Dr. Dott. Iacone.
- Ordinanza del Tribunale di **Gorizia** del 21.7.2015, Dr. Gallo.
- Ordinanza del Tribunale di **Napoli** del 20 luglio 2015, Dr. Dott. Ponticelli.
- Ordinanza del Tribunale di **Frosinone** del 15/07/2015, Dr. Laureti.
- Ordinanza del Tribunale di **Aquila** del 07/07/2015, Dr. Tracanna;
- Ordinanza del Tribunale di **Pordenone** dell'11/06/2015, Dr. Cobucci;
- Ordinanza del Tribunale di **Avezzano** del 09/06/2015, Dr. Giordano.

§ § §

Tutto ciò premesso, gli odierni appellanti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, insistono per l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ilma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento

del proposto appello, in riforma alla gravata sentenza, accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti avanti al giudice di primo grado per lo svolgimento del processo;

-nel caso in cui l'Ill.ma Corte accerti la sussistenza dei presupposti per trattenere la causa anche per la decisione nel merito, Voglia, riformare la **Sentenza n. 2561/2016** resa dalla **Sezione Lavoro del Tribunale di Roma**, in data 15.03.2016 e, conseguentemente, accogliere le domande formulate nella causa 21499/2015 RG promossa con ricorso depositato innanzi alla **Sezione Lavoro del Tribunale di Roma**, con conseguente **condanna delle amministrazioni convenute - in subordine a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti, ciascuna in relazione alla propria richiesta di inclusione ed in forza del proprio titolo abilitante, nelle graduatorie di pertinenza.**

In ogni caso, condannare parte appellata alle spese e competenze difensive da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si allega:

- 1) Copia conforme della sentenza impugnata;
- 2) Parere pro veritate reso dal Dott. Michele De Luca, già presidente della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, del 11.07.2015;
- 3) Secondo parere pro veritate reso dal Dott. Michele De Luca, già presidente della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, del 28.09.2015
- 4) Giurisprudenza citata (SUPPORTO CD).

NB: Si chiede l'acquisizione del Fascicolo di parte di Primo Grado unitamente al Fascicolo d'Ufficio di Primo Grado.

AI SENSI DELLA LEGGE SUL CONTRIBUTO UNIFICATO SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA DI LAVORO È DI VALORE INDETERMINATO E PERTANTO SI VERSA UN CONTRIBUTO UNIFICATO PARI A € 388,50.

Salvis iuribus

Roma, li 09.09.2016

Avv. Salvatore Russo

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

Avv. Tiziana Sponga

MANDATO

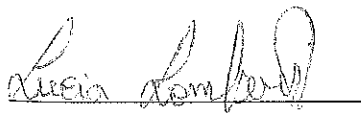
La sottoscritta LAMBERTI LUCIA, nata a MINTURNO il 27/08/1978, C.F. LMBLCU78M67F224J costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio in Corte di Appello, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, l'Avv. SALVATORE RUSSO, con studio in Roma nella Via Ottaviano n. 9, C.F. RSSSVT75A10C002O, gli Avv. **FABIO GANCI, WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48 e l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma nella Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo.

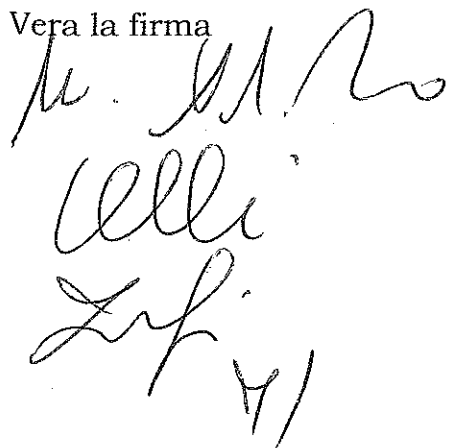
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 03.09.2016

Firma



Vera la firma



MANDATO

Io sottoscritto KETTY MAGAGNOLI, nato a
ROMA il 31/05/1968, C.F. MGGKTY68EY1H501Q

costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio in Corte di Appello, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, l'Avv. SALVATORE RUSSO, con studio in Roma nella Via Ottaviano n. 9, C.F. RSSSVT75A10C0020, gli Avv.ti **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48 e l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma nella Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 03.09.2016

Firma

Ketty Magagnoli

Vera la firma

[Handwritten signatures: M. Rossi, Celli, Z. P., 7/]

MANDATO

Io sottoscritto OLIVERIO STEFANIA, nato a CROTONE
il 12-02-1980, C.F. LVR SFN 80 B 52 D 122 D costituisco procuratori e
difensori per il presente giudizio in Corte di Appello, e per ogni altro atto,
procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di
esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni
giudice, l'Avv. SALVATORE RUSSO, con studio in Roma nella Via Ottaviano n. 9,
C.F. RSSSVT75A10C002O, gli Avv. **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio
in Monreale (PA) nella Via Roma, 48 e l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in
Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di
legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la
rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare
altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di
rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma nella Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv.
Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 03.09.2016

Firma

Stefania Oliverio

Vera la firma

[Handwritten signatures: Oliverio, Ganci, Miceli, Sponga]
7/

MANDATO

Io sottoscritto VENTURINI ANTONELLA, nato a CASSINO (FR) il 22/09/1966, C.F. VNTNNL66P62C034B costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio in Corte di Appello, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, l'Avv. SALVATORE RUSSO, con studio in Roma nella Via Ottaviano n. 9, C.F. R55SVT75A10C0020, gli Avv. **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48 e l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma nella Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 03.09.2016

Firma

Antonella Venturini

Vera la firma

[Handwritten signature of Antonella Venturini]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

